C12118 - COMPUTER GROSS ITALIA/ICOS
Provvedimento n. 26811

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 ottobre 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Computer Gross Italia S.p.A., pervenuta in data 2 ottobre 2017 e integrata in data 5 e 11 ottobre 2017;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Computer Gross Italia S.p.A. (di seguito, CGI) opera, direttamente e tramite le imprese controllate, nella distribuzione di *Information Technology* (IT) per il segmento *business*. Il capitale sociale di CGI è interamente detenuto da Sesa S.p.A. (di seguito, Sesa), società quotata al Mercato Telematico Azionario (MTA), alla quale fa capo un gruppo di imprese attivo, oltre che nella distribuzione all'ingrosso di IT (tramite CGI), nella vendita di IT e soluzioni informatiche a grandi clienti (tramite la controllata VAR Group S.p.A.). Sesa è, a sua volta, controllata da HSE S.p.A. attraverso ITH S.p.A.[1].
Nell'esercizio chiuso il 30 aprile 2017, HSE S.p.A. ha realizzato, quasi interamente in Italia, un fatturato consolidato pari a 1,2 miliardi di euro. Nel medesimo esercizio, CGI ha realizzato, quasi interamente in Italia, un fatturato consolidato pari un miliardo di euro. I suddetti fatturati differiscono di poco rispetto a quelli realizzati dai medesimi soggetti nell'esercizio chiuso il 30 aprile 2016.

2. ICOS S.p.A. (di seguito, ICOS) opera nella distribuzione all'ingrosso di IT con specializzazione nel settore dei *data center*. Il capitale sociale di ICOS è detenuto da due persone fisiche. Nell'esercizio chiuso il 30 giugno 2016, ICOS ha realizzato, quasi interamente in Italia, un fatturato pari a 51,4 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di CGI del 51% del capitale sociale di ICOS. Gli attuali soci di ICOS manterranno una partecipazione complessiva del 49% che potranno cedere a CGI esercitando due opzioni di vendita, nell'aprile 2019 e nell'aprile 2020[2]. L'operazione, in quanto comporterà l'acquisizione da parte di CGI della maggioranza e successivamente della totalità del capitale sociale di ICOS, determinerà l'acquisizione del controllo esclusivo di ICOS da parte di CGI.
4. Gli attuali soci di ICOS stipuleranno un accordo di collaborazione con ICOS e/o CGI valido fino al 30 aprile 2020. Tale accordo comprenderà un patto di non concorrenza a favore di CGI che riguarderà l'esercizio, congiunto e disgiunto, diretto e indiretto, di attività di distribuzione di prodotti ICT da parte degli attuali soci di ICOS sul territorio italiano. Detto patto di non concorrenza si protrarrà per i tre anni successivi alla conclusione del rapporto di collaborazione potendo, dunque, durare fino al 30 aprile 2023[3].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)* della legge n. 287/90.
6. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

[1] *[HSE S.p.A. detiene l'80% di ITH S.p.A. che, a sua volata, detiene il 52,8% di Sesa. HSE S.p.A. e ITH S.p.A. non detengono ulteriori partecipazioni oltre a quelle già descritte.]*

[2] *[Successivamente alla prima compravendita, il Consiglio di Amministrazione di ICOS sarà composto da cinque membri di cui tre nominati da CGI e due rappresentati dagli attuali soci di ICOS, i quali manterranno le cariche sociali e le deleghe che attualmente detengono.]*

[3] *[Le parti hanno previsto ipotesi nelle quali il patto di collaborazione e non concorrenza potrà perdere efficacia.]*

7. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata, in quanto l'impegno assunto dai venditori va a beneficio dell'acquirente e risponde all'esigenza di garantire a quest'ultimo il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione, a condizione che la durata sia limitata a due anni a decorrere dalla data di realizzazione dell'operazione, essendo l'acquirente già presente nel mercato[4].

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

8. L'operazione in esame interessa il settore dell'Information *Technology*. In considerazione dell'attività svolta dalle parti della presente operazione e sulla base dei precedenti nazionali e comunitari, il mercato rilevante nel caso in esame va individuato nella distribuzione all'ingrosso di prodotti IT effettuata nei riguardi di rivenditori professionali indipendenti[5]. Sotto il profilo geografico, il mercato è di dimensione nazionale[6].

9. Nel suddetto mercato, sulla base degli ultimi dati disponibili[7], CGI detiene una quota all'incirca pari al 14,6%, ICOS una quota inferiore all'1%. Sul mercato sono presenti importanti operatori come Esprinet, che detiene una quota stimabile in 27,8%, nonché Tech Data Italia e Ingram Micro, entrambe appartenenti a gruppi multinazionali, con quote rispettivamente pari al 13,4% e all'11,7%.

10. In considerazione delle quote di mercato detenute dalle parti e della presenza di importanti concorrenti, l'operazione in esame non appare suscettibile di modificare in maniera sostanziale la struttura e le dinamiche competitive del mercato italiano della distribuzione all'ingrosso di prodotti di *Information Technology*.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

[4] *[Si veda Comunicazione della Commissione europea sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005 (punto 20).]*

[5] *[Si vedano provvedimento dell'Autorità n. 25939 del 23 marzo 2016, C12036 – Esprinet/Ramo di azienda di Edslan, e provvedimento dell'Autorità n. 16204 del 30 novembre 2006, C8083 – Esprinet/Actebis Computer Italia. Si veda altresì, tra le altre, decisione della Commissione europea del 19 maggio 2008 sul caso COMP/M.5099 – Arrow Electronics/Logix.]*

[6] *[Tale definizione geografica risulta coerente con i precedenti della Commissione europea che ha ritenuto possibile una dimensione nazionale in considerazione delle specificità linguistiche, dell'organizzazione dell'attività di distributori e rivenditori e delle caratteristiche dei servizi forniti in termini di consegna e servizi post-vendita. Si vedano, tra le altre, decisioni della Commissione europea del 28 aprile 2008 sul caso COMP/M.5091 – Tech Data/Scribona e dell'11 ottobre 2012 sul caso COMP/M.6685 – Ingram Micro/Brightpoint.]*

[7] *[Stima del valore complessivo del mercato nel 2016 di fonte Sirmi e valori di bilancio aggiornati al 2017 per i principali operatori del mercato.]*